

Novara, 02.11.2020

Gentili
Clienti
loro sedi

via mail

**Oggetto: Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. "Decreto Ristori")
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19
Le disposizioni in materia di lavoro
circolare 32/2020**

Lo scorso giovedì 29 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Ristori (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27.10.2020, che introduce ulteriori misure di sostegno ai settori produttivi, le cui attività sono state coinvolte dalle disposizioni previste dal Dpcm del 25 ottobre scorso, al fine di tutelare la salute dei cittadini in questa seconda fase dell'emergenza Covid.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi in materia di lavoro.

1) Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

L'articolo 12 del provvedimento normativo in commento riconosce ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la facoltà di presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Studio di consulenza del lavoro Cavallaro, Masciaga, Bionda e Associati

Baluardo Partigiani, 11 - 28100 Novara - Tel. e Fax 0321.399208

Cod. Fisc. e P. IVA 02302910035

www.studiolcm.it info@studiolcm.it



dott. Stefano Cavallaro
Consulente del Lavoro

dott. Andrea Masciaga
Consulente del Lavoro

Barbara Bionda
Consulente del Lavoro



I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 104/2020, collocati - anche parzialmente - in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori.

Tale ulteriore periodo di intervento degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19 è riconosciuto ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato; nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I datori di lavoro che fruiscono dei predetti trattamenti sono tenuti al versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, nonché dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019 ed, infine, dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

I datori di lavoro devono presentare all'Inps domanda di concessione delle predette, ulteriori sei settimane di ammortizzatori sociali, autocertificando la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato e la relativa misura percentuale. In mancanza di autocertificazione, si applica il contributo addizionale, determinato con l'aliquota del 18%.

Le domande di accesso ai trattamenti in commento devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge (e quindi al 30.11.2020).

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il

periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo

Il comma 7 dell'articolo 12 prevede, inoltre, che la scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra l'1 ed il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

2) Proroga del cosiddetto divieto di licenziamento.

Viene prorogato sino a tutto il 31.01.2021 il divieto di licenziamento di cui all'art. 14 del D.L. 104/2020.

Più in particolare: fino al 31.01.2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamenti collettivi) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla stessa data resta, altresì, preclusa al datore di lavoro - indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati - la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Le preclusioni e le sospensioni di cui si è detto non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti:

1. motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
2. intimati nell'ambito di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Naspi);
3. intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio

provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

3) Ulteriore esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

In via eccezionale, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le ulteriori 6 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui al precedente paragrafo 1) è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite a giugno 2020. L'esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail.

Segnaliamo inoltre che il quindicesimo comma dell'art. 12 del D.L. 137/2020, chiarisce un aspetto dell'analogo esonero introdotto con il Decreto Agosto che aveva suscitato non poche perplessità. Il provvedimento richiamato, infatti, stabilisce che i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, D.L. 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. Ristori.

Per la piena operatività dell'agevolazione è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.

4) Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.

Il D.L. 137/2020 dispone altresì *“per i datori di lavoro privati (...) che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato” la sospensione dei “termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020”.*

La sospensione dei termini si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui al documento riprodotto come allegato n. 1.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

5) Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo; indennità per i lavoratori intermittenti.

L'art. 15 del provvedimento normativo in commento riconosce, ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9, D.L. 104/2020, una ulteriore indennità una tantum pari a 1.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (compresi i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turistico e termale), che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 137/2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti ed autonomi delle categorie sottoindicate che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

Potranno beneficiare dell'indennità:

- a) i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) i lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
- c) i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, alla data di entrata in vigore del presente Decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Come ulteriori requisiti, i potenziali beneficiari al momento della presentazione della domanda:

- non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a meno che si tratti di un contratto di lavoro intermittente;
- non devono essere titolari di un trattamento pensionistico.

Il comma 5 riconosce ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro, purché siano in possesso delle seguenti condizioni:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità, alla data del 29 ottobre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione, ovvero con lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro.

Le indennità previste dall'articolo 15 del Decreto Ristori non sono tra esse cumulabili e non sono cumulabili con il reddito di emergenza, non concorrono inoltre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati all'Inps entro il 30 novembre 2020.

Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 137/2020 (e quindi al 28.11.2020) i beneficiari decadono dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'articolo 9, D.L. 104/2020.

Non esitate a contattarci per ogni utile chiarimento e necessità.

Cordiali saluti

Studio LCM
STUDIO LCM
Baluardo Partigiani,
28100 Novara